

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE

(Adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 04/05/2017 n.8/2017 Reg.Adunanze)

#### Art. 1 – Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione delle controversie a fini conciliativi attivati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm. innanzi all'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. (di seguito "ODM"), nonché, in quanto compatibile, alle procedure di mediazione paritetica attivate liberamente dalle parti.
2. Il procedimento di mediazione è gestito da un soggetto terzo, imparziale ed indipendente, denominato Mediatore, ed è finalizzato ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, eventualmente anche mediante la formulazione di una proposta da parte del Mediatore.
3. Il procedimento di mediazione è improntato ai principi di informalità, celerità ed oralità.
4. Possono essere sottoposte all'ODM tutte le controversie afferenti a diritti disponibili.
5. In caso di sospensione o cancellazione dell'ODM dal registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

#### Art. 2 - Avvio del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è avviato mediante il deposito di apposita domanda (preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dall'ODM) presso la segreteria dell'ODM mediante: a) consegna a mani; b) raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima); c) posta elettronica certificata.
2. La domanda di avvio del procedimento di mediazione deve contenere: a) il nome dell'organismo di mediazione; b) il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti ove effettuare le comunicazioni; c) l'oggetto della lite; d) le ragioni della pretesa; e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (per le liti di valore indeterminato, interminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, ai sensi della normativa vigente; ove all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso rispetto a quello indicato dalle parti, ovvero da quello determinato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento); f) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno e/o parteciperanno al procedimento.
3. Alla domanda di avvio del procedimento di mediazione possono essere allegati i documenti che l'istante intende esibire, avendo cura di precisare quali siano eventualmente diretti in via riservata al solo mediatore.

4. Il responsabile dell'ODM, per giustificati motivi, può rifiutare la domanda di avvio del procedimento di mediazione.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10 e ss.mm., in caso di più domande relative alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito.
6. Il deposito della domanda di avvio del procedimento di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
7. Il procedimento di mediazione, salvo diversa pattuizione tra le parti, ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di avvio del procedimento di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
8. Per una migliore gestione del procedimento di mediazione è opportuno che la parte invitata comunichi alla segreteria dell'ODM, almeno 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro, i propri intendimenti in merito alla partecipazione o meno.
9. Le spese di avvio del procedimento sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata dal presente regolamento e relativi allegati (dalla parte istante al momento del deposito della domanda di avvio del procedimento di mediazione e dalla parte invitata al momento della sua adesione o, comunque, anteriormente al primo incontro).

#### Art. 3 – Requisiti per la iscrizione nell'elenco dei mediatori

1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori presso l'ODM: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o con pena detentiva non sospesa; b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; e) possedere una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione di cui al D.M. 180 del 18/10/2010 e successive modifiche, nonché lo svolgimento dei successivi aggiornamenti ai sensi della disciplina vigente; f) essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di Barcellona P.G., compresa la Sezione speciale degli Avvocati stabiliti, l'Elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'Ufficio al quale sono addetti, l'Elenco speciale degli Avvocati professori universitari di ruolo a tempo pieno e il Registro speciale dei praticanti ammessi al patrocinio, tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; g) essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale estesa anche all'attività di mediatore; h) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge; i) non essere iscritto in alcun elenco dei mediatori di altri organismi.

#### Art. 4 - Nomina del mediatore

1. Il responsabile dell'ODM designa il mediatore, tenuto conto dell'oggetto e delle parti della controversia, secondo un criterio di rotazione contemperato dal criterio di specifica competenza professionale per materia, al fine di garantire i principi di imparzialità ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Le parti possono congiuntamente fornire una comune indicazione del nominativo del mediatore che gradirebbero, individuato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori accreditati dell'ODM, per l'eventuale designa da parte del responsabile.

#### Art. 5 - Funzioni del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo bonario che esse reputino idoneo per la composizione della controversia.

2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione con probità e correttezza, in modo imparziale ed indipendente, uniformandosi ai principi sanciti dal Codice europeo di condotta per mediatori, dal Codice etico allegato al presente regolamento e dal Codice deontologico forense.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.

5. Le parti possono richiedere al responsabile dell'ODM per giustificati e comprovati motivi la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il responsabile dell'ODM nominerà un altro mediatore; se il mediatore del quale si chiede la sostituzione è il responsabile dell'ODM, competente a decidere sull'istanza sarà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G..

6. Il responsabile dell'ODM provvede, altresì, alla sostituzione del mediatore qualora questo ultimo, nel corso del procedimento, per giustificati e comprovati motivi rinunci all'incarico.

7. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito; c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime; d) essere socio, associato, od anche soltanto collega di studio del legale che assiste una delle parti del procedimento.

8. Il mediatore deve comunicare al responsabile dell'ODM e alle parti ogni circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza, anche ove emersa nel corso del procedimento.

9. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il responsabile dell'ODM può designare uno o più mediatori ausiliari che collaborino con il mediatore titolare del procedimento di mediazione nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 6 - Obblighi di riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato, e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri comuni o nelle sessioni separate, salvo diverso accordo tra le parti, non può essere registrato.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'ODM, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm..

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza anche nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti, e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori in tirocinio, hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'ODM assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse o formato durante il procedimento.
6. I dati raccolti nel corso del procedimento vengono trattati dall'ODM nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e ss.mm..

#### Art. 7 - Luogo e modalità del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM sita in Barcellona P.G. (ME), Via Giudice Giovanni Falcone, 2 (Palazzo di Giustizia).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. E' altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinnanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.
3. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del responsabile dell'ODM.
4. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
5. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
6. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. E' vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

7. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.
8. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.
9. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.
10. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.
11. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.
12. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
13. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
14. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.
15. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.
16. Al termine della sessione, il mediatore invia telematicamente alle parti (anche tramite loro difensori) copia informatica del processo verbale di mediazione, affinché le stesse lo sottoscrivano (digitalmente, se dotate di firma digitale, o analogicamente in calce al testo, qualora non in possesso di firma digitale) e, una volta completo delle sottoscrizioni, lo inoltrino all'ODM nel termine concesso dal mediatore. Allo stesso modo, le parti sottoscrivono l'accordo eventualmente raggiunto. Gli avvocati, che sottoscrivono con firma digitale, dichiarano l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti collegati da remoto, così come apposta in calce al verbale ed

all'accordo di conciliazione. Il verbale e l'accordo, così sottoscritti, vengono subito trasmessi telematicamente dalle parti (o loro difensori) all'ODM per la firma da parte del mediatore.

#### ART. 8 - Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza.

1. La presenza personale delle parti è ritenuta di fondamentale importanza ai fini della migliore riuscita della Mediazione.

2. Le persone fisiche, in caso di gravi ed eccezionali motivi, possono farsi rappresentare in forza di delega scritta conferita nei modi e termini di legge con i necessari poteri per definire la controversia.

3. Le persone giuridiche devono partecipare agli incontri di mediazione a mezzo del legale rappresentante ovvero, in caso di impedimento, di un suo delegato, ed in ogni caso munito di apposito atto e/o delega scritta, con i poteri per definire la controversia.

#### 4. Presenza dell'avvocato:

a) nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

#### ART. 9 - Incontri di mediazione e poteri del mediatore

1. Il procedimento di mediazione si svolge in uno o più incontri. Il mediatore gestisce gli incontri nei modi ritenuti più opportuni ed idonei, tenendo sempre adeguatamente in considerazione quanto espresso dalle parti ed il fine precipuo dell'istituto di trovare una soluzione alla lite che soddisfi tutti i soggetti coinvolti. Il mediatore può ascoltare le parti congiuntamente e/o separatamente e non può imporre alcuna soluzione.

2. Il primo incontro del procedimento di mediazione si tiene entro trenta giorni dal deposito della domanda di avvio (fatte salve eventuali esigenze delle parti e previa autorizzazione del responsabile dell'ODM).

3. Al primo incontro il mediatore preliminarmente verifica che tutte le parti presenti abbiano versato quanto dovuto all'ODM a titolo di spese di avvio del procedimento. In difetto sospende l'incontro per dare modo di regolarizzare tempestivamente. Accertata la regolarità, il mediatore chiarisce alle parti, assistite dai propri difensori, la funzione e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione e invita le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

4. Nel caso in cui viene espressa la volontà di non proseguire oltre, il procedimento si conclude con esito negativo ed il mediatore potrà verbalizzare solo le dichiarazioni rese dalle parti in merito alla impossibilità di iniziare la procedura.

5. Nel caso in cui viene espressa la volontà di procedere oltre, è redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dai presenti, con l'esplicita accettazione del presente regolamento e relativi allegati ed impegno a versare tutte le indennità dovute. Ove tutte le parti abbiano già versato le indennità dovute ai sensi del presente regolamento, ivi comprese le spese di mediazione di cui alla tabella A, il procedimento di mediazione potrà proseguire nel medesimo incontro, diversamente il mediatore concorda con le parti una nuova data per la prosecuzione del procedimento, così da consentire la regolarizzazione di quanto previsto.

6. Il mediatore, qualora lo ritiene utile ed opportuno per il buon esito della Mediazione, di sua iniziativa e/o su richiesta delle parti, può aggiornare l'incontro ad altra data affinché possano essere approfondite eventuali problematiche e valutate eventuali soluzioni emerse nel corso dei colloqui ovvero acquisite informazioni e/o documenti nuovi. Il mediatore, qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole, può aggiornare l'incontro riservandosi di formulare eventuale proposta nei casi, modi e tempi previsti dal presente regolamento.

7. Agli incontri del procedimento di mediazione, previa apposita autorizzazione del responsabile dell'ODM, possono essere ammessi quali tirocinanti altri mediatori, con la precedenza a quelli presenti nell'elenco dell'ODM. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 e ss.mm., l'incontro con la parte istante si tiene anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'ODM può rilasciare attestazione di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo.

#### Art. 10 – Nomina dell'Esperto

1. Nei casi in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può proporre la nomina di un esperto. La nomina è subordinata all'accettazione di tutte le parti e all'impegno sottoscritto da almeno una a sostenere gli oneri relativi ai compensi dell'esperto.

2. Il mediatore comunica tale decisione al responsabile dell'ODM, il quale provvede alla nomina dell'esperto scegliendolo tra gli iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali.

3. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

#### Art. 11 - Proposta del mediatore

1. Il mediatore nel corso del procedimento di mediazione può sempre procedere a formulare alle parti, sia in sessione congiunta che in sessione separata, delle ipotesi non formali di accordo, che rimarranno riservate e non verranno trascritte nel verbale di mediazione.
2. Il mediatore è obbligato a formulare una proposta di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm., dandone atto nel verbale conclusivo, qualora gli venga richiesto congiuntamente da tutte le parti in qualunque momento del procedimento, ovvero se richiesto dal giudice in caso di mediazione c.d. delegata. Ove il mediatore, sulla scorta di tutti gli elementi ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, ritenga non vi sia alcuna soluzione potenzialmente accettabile da tutte le parti dovrà astenersi dal formulare alcuna proposta dando di ciò atto nel verbale.
3. Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole e le stesse non abbiano avanzato alcuna richiesta congiunta di proposta, il mediatore ha la facoltà di formulare di sua iniziativa una proposta di conciliazione nell'interesse di tutte le parti, previa acquisizione scritta del loro esplicito consenso.
4. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare in maniera chiara ed esaustiva le parti, assistite dai propri legali, delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm..
5. Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione di quanto emerge dai documenti depositati e resi disponibili all'accesso di tutte le parti.
6. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti sempre per iscritto; qualora non venga comunicata durante l'incontro di mediazione, viene depositata dal mediatore presso la segreteria dell'ODM che provvederà a trasmetterla alle parti con modalità idonee a provarne la ricezione. Le parti dovranno far pervenire alla segreteria, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta medesima. La mancata risposta nel termine indicato equivale a rifiuto.
7. Rispetto alla proposta formulata dal mediatore le parti non hanno nessun obbligo di adesione, né di motivazione del loro rifiuto.

#### Art. 12 - Conclusione del procedimento di mediazione.

1. Il procedimento di mediazione si considera concluso quando: a) le parti hanno conciliato la controversia; b) le parti, o una di esse, hanno manifestato l'impossibilità di conciliare la lite ed hanno chiesto di interrompere il procedimento; c) sono decorsi tre mesi dal deposito della domanda di avvio del procedimento di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore; questo ultimo certifica l'autografia delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una o più parti al procedimento.
3. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio di copia del verbale è condizionato al pagamento di tutte le indennità dovute da tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, ivi compresi i compensi per l'esperto ove nominato.



4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio che deve essere compilata e sottoscritta dalle parti ai sensi della normativa vigente; la segreteria dell'ODM curerà la trasmissione al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### Art. 13 – Accesso agli atti

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle proprie sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dal responsabile dell'ODM in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Le parti indicano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

#### Art. 14 – Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. In esse rientra il compenso dovuto ai mediatori.

2. A titolo di spese di avvio del procedimento è dovuta da ciascuna parte la somma di euro 40,00 per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che deve essere versata dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al momento dell'accettazione e, comunque, prima dell'avvio del primo incontro.

3. A titolo di spese di mediazione è dovuta da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, in solido tra loro, la somma indicata nella tabella A allegata al presente regolamento; la stessa, nel caso in cui le parti nel corso del primo incontro, esprimono la volontà di proseguire con la procedura di mediazione e deve essere corrisposta in misura integrale prima dell'incontro successivo ai sensi dell'art. 8, comma 5 del presente regolamento. A conclusione del procedimento l'ODM procederà agli eventuali conguagli.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e ss.mm., l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

5. Il mancato pagamento della metà delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM, sino al limite di euro 250.000,00, nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. Nel caso in cui all'esito della mediazione il valore risulti diverso rispetto a quello indicato dalle parti, ovvero da quello determinato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della allegata tabella A):

a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo 28/2010 e ss.m., deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

8. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare presso la segreteria dell'ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità della domanda di avvio del procedimento di mediazione, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il saldo dell'indennità dovuto dalle parti all'ODM deve essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale della procedura di mediazione.

#### Art. 15 – Responsabilità delle parti.

1. È di competenza delle parti verificare:

a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, nonché eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze;

b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa, la natura della controversia contenute nella domanda di avvio del procedimento di Mediazione;

d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

f. la determinazione del valore della controversia, fatta salva la facoltà del responsabile dell'ODM di rettificare la stessa ai sensi dell'art. 2, comma 2 e art. 13 comma 6 del presente regolamento;

g. la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'ODM o al mediatore dal deposito della domanda dell'avvio del procedimento di mediazione sino alla sua conclusione.

2. L'ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili al comportamento non diligente dello stesso, conseguenti a:

a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'ODM;

b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di avvio della procedura di mediazione può essere effettuata anche a cura della parte istante che ne fa apposita richiesta alla segreteria dell'ODM.

Art. 16 - Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il d. lgv. n. 28/2010 e ss.mm. e il dd.mm. n. 180/2010 e ss.mm.

1. Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. e dal DD.MM. 180/2010 e ss.mm..

Allegato 1

TABELLA DELLE INDENNITA'

Spese di avvio: euro 40,00 per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 ed euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Spese di mediazione:

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte):

fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

Criteria di determinazione dell'indennità (Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139):

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

## Allegato 2

### Codice etico

Il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Il mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità, o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della procedura di mediazione; la circostanza che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti della controversia. Dalle suddette circostanze non discende direttamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di mediatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di mediazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente.
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti;  
c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la procedura debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata

al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che non riguardi fatti contrari alla legge.

### Allegato 3

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Scheda per la valutazione del servizio

Scala di valutazione: 1= valore minimo – 5= valore massimo

#### VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi  
a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

Assistenza della segreteria e completezza delle  
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

#### VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di  
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,  
costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

#### VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione  
del conflitto e della procedura: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per  
la composizione della lite: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

DATA \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_